



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
- VISTO** il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2014/33/UE sopra citata;
- VISTA** la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico"*;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE, a favore della società **TÜV Italia S.r.l.** con sede legale in **Via Mauro Macchi, 27 – 20124 – Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **24 febbraio 2022**, con scadenza **10/02/2024**;
- VISTA** la nota di variazione sede legale e operativa, Prot. MIMIT n. 0342999 del 10 novembre 2023, per le Attività di Certificazione e di Verifica – Direttive: 2014/33/UE Ascensori, 2006/42/CE Macchine, 2014/34/UE ATEX e 2014/68/UE PED dell'Organismo **TUV Italia S.r.l.** (C.F.: 08922920155), da Via Mauro Macchi, 27 – 20124 – Milano (MI) a **Viale Fulvio Testi, 280/6 – 20216 Milano (MI)**;
- ACQUISITA** la Delibera dell'8 giugno 2023 (DC2023UTL033), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 158939 del 3 maggio 2023, con la quale l'Organismo **TÜV Italia S.r.l.** ottiene, (in applicazione del documento EA 2/17), **l'estensione dell'accREDITAMENTO** dell'Allegato V e VII nel certificato di Accreditamento **n. 0057ISP** con scadenza al **05/05/2026**, per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE;
- ACQUISITA**, inoltre, la Delibera del 12 dicembre 2023 (DC2023UTL067), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 0381763 del 19 dicembre 2023, con la quale viene **rinnovata l'autorizzazione** nel certificato di accreditamento **n. 0049MS** scaduto il **10/02/2024** nei confronti della società **TÜV Italia S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;
- ACQUISITA**, infine, la comunicazione del 13 febbraio 2024 (DC2024UTL006) Prot DGCM 041874 del 14/12/2024, con la quale Accredia ha informato della **riduzione dello scopo di accREDITAMENTO** emesso nel certificato **n. 0081PRD** in scadenza il **27/02/2026**, nei confronti della società **TÜV Italia S.r.l.**, a seguito di quanto previsto dal documento EA 2/17 e dalla Delibera del 12 dicembre 2023 (DC2024UTL006), del Comitato Settoriale di Accreditamento;

ACQUISITA l'istanza Prot. 0058479 del 1/03/2024, con la quale l'Organismo **TÜV Italia S.r.l.** ha chiesto il rinnovo e l'estensione (in applicazione del documento EA 2/17) dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE citata;

ACQUISITA, inoltre, l'istanza Prot. n. 092261 del 9 aprile 2024 con la quale l'Organismo **TÜV Italia S.r.l.** ha chiesto la riduzione relativamente agli Allegati V e VII (in applicazione del documento EA 2/17) nel certificato di accreditamento **n. 0081PRD** in scadenza il **27/02/2026** per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2014/33/UE;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 5 della Direttiva del Ministro;

ACQUISITE agli atti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministro dello Sviluppo Economico e al il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 31/01/2024 al n. 205, il dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, con decorrenza dal 1 gennaio 2024;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 9 febbraio 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 5 aprile 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto:

SENTITO il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

DECRETA

Art.1

1. Ai sensi dell'art. 5 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, la società **TÜV Italia S.r.l.** (C.F.: 08922920155), con sede legale in Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 – Milano (MI) è **autorizzata** ad effettuare l'attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/33/UE e del D.P.R. n. 162/99 e s.m.i. *“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”*, per i seguenti prodotti, allegati e moduli di valutazione della conformità:

- **Schema MS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015** certificato n. **0049MS** con scadenza **10/02/2028**

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato VII – Modulo H (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori)
- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0081PRD** con **scadenza 27/02/2026:**

Allegato I - Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza

Prodotti: Ascensori e Componenti di Sicurezza per Ascensori:

1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2. Dispositivi paracadute di cui al punto 3.2 dell'allegato I che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati.
3. Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4. a) Ammortizzatori ad accumulazione di energia:
 - i) a caratteristica non lineare, o
 - ii) con smorzamento del movimento di ritorno.
- b) Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.

Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato IV, Parte A – Modulo B (Esame UE del tipo di componentidi sicurezza per ascensori)
- Allegato IV, Parte B – Modulo B (Esame UE del tipo degli ascensori)
- Allegato VI – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori)
- Allegato VIII – Modulo G (Conformità basata sulla verificadell'unità per gli ascensori)
- Allegato IX – Modulo C2 (Conformità al tipo con controllo percampione dei componenti di sicurezza per ascensori)
- Allegato X – Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garantiadella qualità del prodotto per gli ascensori)
- Allegato XI – Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori)
- Allegato XII – Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garantiadella qualità della produzione degli ascensori)
- Certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1, lettera a), del DPR 8/2015 (rif. "Impianti in Deroga"). Verifiche Periodiche e Straordinarie in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 162/99 e s.m.i.
- **Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** certificato n. **0057ISP** con scadenza **05/05/2026**

Prodotto: Ascensori

Moduli / Procedure di Valutazione di Conformità:

- Allegato V – (Esame finale degli ascensori)
-
2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della Direttiva 2014/33/UE.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del presente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha le scadenze riportate di seguito:
 - Schema **MS** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.2015 certificato **n. 0049MS** con scadenza **10 febbraio 2028**.
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0081PRD** con scadenza **27/02/2026**.
 - Schema **ISP** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 certificato **n. 0057ISP** con scadenza **05/05/2026**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

Il presente Decreto sostituisce integralmente il decreto emanato da questa Direzione Generale in data **24 febbraio 2022**, scaduto il **10/02/2024**

Art. 4

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 5

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 24 della Direttiva 2014/33/UE, o non adempie i suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mise.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)